


LICEO SCIENTIFICO STATALE "G. GALILEI" - TERNI



"IMMOTA MANET AESCULUS"

LICEO SCIENTIFICO STATALE

“GALILEO GALILEI”

Terni

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

ANNO SCOLASTICO 2005/2006

http://scuole.provincia.terni.it/lis_galilei

e-mail: liceogalilei.terni@tin.it



REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Il Regolamento d'Istituto deve essere scrupolosamente rispettato perché l'osservanza delle regole di disciplina è elemento essenziale di qualsiasi percorso educativo. Mentre da un lato si deve esigere, grazie ad un'attenta sorveglianza, il rispetto delle regole interne, dall'altro si deve prevedere un sistema di garanzie attraverso le sanzioni inflitte ai trasgressori, a salvaguardia dei diritti degli studenti ed in conformità al DPR sullo Statuto degli Studenti e delle Studentesse.

Per il normale svolgimento delle attività didattiche, i locali dell'Istituto sono aperti tutti i giorni dalle ore 07.30 alle ore 14.00; per attività curricolari integrative e aggiuntive facoltative, di pomeriggio, lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 14.00 alle ore 18.00.

Nei periodi di sospensione dell'attività didattica, la scuola è aperta dalle ore 08.00 alle ore 14.00

Capo 1

DIRITTI

Estratto dell'art.2 del D.P.R. n.249/98 "Statuto delle studentesse e degli studenti"

Art. 1 Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti.

Art. 2 Gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza degli studenti stranieri, alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

Art. 3 Lo studente ha diritto di essere informato sulle norme che regolano la vita della scuola, sul P.O.F. e su qualsiasi iniziativa che lo riguardi.

Art. 4 Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola, ad un dialogo costruttivo con il Dirigente Scolastico e i Docenti sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico.

Art. 5 Lo studente ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

Art. 6 Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta di attività curricolari integrative e di attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Queste attività sono organizzate secondo tempi e modalità che tengano conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

Art. 7 Gli studenti hanno diritto:

- a)* ad un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
- b)* ad offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
- c)* ad iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio e per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- d)* alla salubrità e alla sicurezza degli ambienti;
- e)* alla disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- f)* ai servizi di sostegno e promozione della salute.

Art. 8 Gli studenti hanno il diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola.

Art. 9 L'assemblea costituisce occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.



Art.10 Le assemblee sono di classe e di istituto. E' consentito lo svolgimento di una assemblea di classe e una di istituto al mese. Le assemblee sono autorizzate dal Dirigente.

Art.11 L'assemblea d'istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco, costituito dai rappresentanti degli studenti nei consigli di classe, o su richiesta del 10% degli studenti. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere presentati al Dirigente con cinque giorni di anticipo, fermo restando che nel corso dell'anno dovranno essere utilizzati a rotazione tutti i giorni della settimana. Solo per comprovati motivi, l'assemblea potrà essere concessa in un giorno settimanale già precedentemente utilizzato.

Capo 2

DOVERI

Estratto dell'art. 3 del D.P.R. n. 249/98 "Statuto delle studentesse e degli studenti"

Art. 1 Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

Art. 2 Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni massimo rispetto, a mantenere un comportamento corretto e ad indossare un abbigliamento adeguato.

Art. 3 Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento d' istituto.

Art. 4 Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari, i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

Capo 3

ENTRATA

Premessa: l'orario delle lezioni e la durata dell'intervallo vengono indicati dal Collegio Docenti all'inizio di ogni anno scolastico e deliberati dal Consiglio di Istituto.

Art. 1 Gli studenti possono entrare in istituto nei dieci minuti che precedono l'inizio delle lezioni, ma avranno accesso alle aule solo cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni. Si fa eccezione, nella stagione fredda, per gli alunni che per esigenze di trasporto raggiungono la scuola in anticipo e che pertanto possono essere ammessi all'interno dell'edificio qualche minuto prima, a condizione che siano assicurati la vigilanza da parte dei bidelli e un comportamento corretto da parte degli alunni.



Capo 4

INTERVALLI - CAMBI D'ORA

ORA DI STUDI INDIVIDUALI

Art. 1 Durante l'intervallo gli studenti sono tenuti ad assumere un comportamento corretto nei confronti del personale adibito alla sorveglianza e nei confronti dei propri compagni.

Art. 2 Al cambio dell'ora, gli studenti devono farsi trovare in aula; in caso contrario devono giustificare la loro non presenza che sarà valutata di volta in volta dal docente il quale se lo riterrà opportuno lo comunicherà alla Presidenza.

Art. 3 Gli studenti che non frequentano l'ora di religione, all'atto dell'iscrizione devono precisare se vogliono rimanere nell'aula degli studi individuali o uscire dall'istituto. La scelta è vincolante per l'intero anno scolastico. La scuola garantisce l'assistenza solo degli allievi che hanno scelto di rimanere nell'istituto, gli altri dovranno uscire dall'edificio.

Capo 5

USCITE DIDATTICHE

VIAGGI D'ISTRUZIONE

Art. 1 Durante le uscite didattiche e i viaggi di istruzione, gli studenti sono tenuti ad osservare un comportamento corretto e responsabile.

Art. 2 Le uscite didattiche e i viaggi di istruzione si possono effettuare di massima entro il 30 aprile.

Art. 3 Il numero degli studenti partecipanti non deve essere inferiore ai 4/5 della classe.

Art. 4 Il periodo di attuazione e le modalità di partecipazione sono proposti dal Consiglio di Classe e approvati dal Consiglio d'Istituto di anno in anno.

Art. 5 Il Consiglio d'Istituto determina sulla base delle accertate disponibilità economiche i criteri generali per la programmazione e l'attuazione delle iniziative.

Art. 6 La commissione gite verifica la corrispondenza dei dati delle proposte presentate, dopo di che procede all'acquisizione per ogni singola proposta dei preventivi di spesa.



Capo 6

USO DEI LABORATORI – DELLA BIBLIOTECA

DELLE ATTREZZATURE DIDATTICHE E SPORTIVE

Art. 1 Gli studenti possono entrare nei laboratori, solo se accompagnati dal docente. L'uso al di fuori dell'orario curricolare deve essere autorizzato dalla Presidenza o dalla Vicepresidenza che lo concederà se un insegnante tecnico si farà garante - con la sua assistenza - del corretto utilizzo degli strumenti da parte degli allievi

Art. 2 Il prestito dei libri è limitato solamente a due testi e a un periodo di tempo di quindici giorni.

Art. 3 E' consentito il rinnovo del prestito per altri quindici giorni solo se il libro non è stato richiesto da altri.

Art. 4 In caso di smarrimento del testo, l'utente è tenuto al risarcimento dell'intero costo aggiornato al prezzo del mercato attuale.

Art. 5 Il prestito è consentito solo nelle ore di apertura della biblioteca, secondo le modalità stabilite dai responsabili.

Art. 6 L'attività di prestito dei libri di testo cessa ogni anno scolastico al 31 maggio. Tutti i testi devono essere riconsegnati entro il 10 di giugno. E' prevista la possibilità di prestito estivo per i docenti e per gli studenti di cui il docente di classe si renda garante.

Art. 7 Gli studenti della classe quinta possono disporre dei testi fino alla conclusione degli esami di stato purché un docente della commissione d'esame faccia da garante, apponendo di proprio pugno la firma sulla scheda – prestito del libro.

Art. 8 La biblioteca è aperta di mattina secondo l'orario stabilito ad inizio anno.

Art. 9 Durante le attività sportive all'interno dell'Istituto, l'alunno è tenuto ad indossare un abbigliamento adeguato.

Art.10 Gli alunni che ritengono di dover essere temporaneamente o permanentemente esonerati dalle lezioni di Educazione Fisica devono presentare domanda accompagnata da certificato medico. L'esonero sarà concesso dal Dirigente Scolastico nei limiti e con le modalità di cui alle CC .MM. 17/7/0987 n.216, e 28/5/0988 n.146.

Art.11 Gli alunni esonerati dalle lezioni di Educazione Fisica dovranno sostare in palestra, sotto la sorveglianza dell'insegnante.

Art.12 L'allievo che subisce un infortunio, anche di lieve entità, durante le lezioni di Educazione Fisica o durante attività sportiva dell'Istituto, deve avvertire subito l'insegnante di Educazione Fisica. Tali infortuni sono coperti da assicurazione se denunciati entro tre giorni dall'evento.

Art.13 E' prevista la pratica di attività sportive fuori dall'orario scolastico.

Art.14 I giochi sportivi studenteschi devono essere programmati dagli insegnanti di Educazione Fisica, sottoposti all'approvazione del Collegio dei Docenti e successivamente del Consiglio d'Istituto.

Art.15 Le uscite per gare sportive seguono la normativa e le procedure delle visite guidate.



Capo 7

RITARDI – ASSENZE – USCITE ANTICIPATE

Art. 1 Gli studenti, qualora arrivino in ritardo o siano assenti, sono tenuti a giustificare. La giustificazione andrà esibita all'insegnante della prima ora. Se i ritardi si ripetono frequentemente il coordinatore di classe in accordo con la Presidenza o la Vicepresidenza provvederà ad avvertire la famiglia. Le assenze devono essere giustificate nel giorno di rientro a scuola o al massimo il giorno successivo, in caso contrario l'allievo dovrà ottenere dalla Presidenza l'autorizzazione ad essere ammesso in classe. Le assenze che superano i 5 giorni devono essere giustificate allegando un certificato medico attestante l'idoneità a frequentare la scuola, oppure una dichiarazione preventiva in cui il genitore (o chi ne fa le veci) attesti sotto la propria responsabilità che l'assenza non è causata da malattia.

Art. 2 Il ritardo o l'assenza va giustificata sul libretto rilasciato a inizio anno scolastico diversamente l'ammissione in classe è autorizzata solo dalla Presidenza o dalla Vicepresidenza.

Art. 3 Ad ogni allievo sarà rilasciato un solo libretto di giustificazione all'anno. Solo in casi eccezionali, e giustificati, su richiesta scritta dallo studente maggiorenne o del genitore dello studente minorenni, potrà essere rilasciato un altro libretto.

Art. 4 La/e firma/e del/i genitore/i che giustificano l'alunno minorenni, devono essere depositate sul libretto in presenza del personale amministrativo. Non saranno accettate giustificazioni con firme diverse da quella/e depositata/e.

Art. 5 Il docente coordinatore di classe segnalerà alla Presidenza i casi di assenze prolungate, ripetitive e sospette. E' facoltà del Dirigente Scolastico, quando lo ritenga necessario, convocare un genitore a motivare di persona le assenze.

Art. 6 Saranno consentite occasionali entrate e uscite fuori orario solo per valide, documentabili motivazioni e limitatamente ai seguenti orari: ritardi, non oltre le 9,10; uscite anticipate, non prima delle 11,10. La Vicepresidenza si riserva di accordare autorizzazioni fuori dalla suddetta fascia oraria in casi eccezionali, (visite mediche, esami ospedalieri) solo se comprovati da dichiarazioni o prenotazioni da produrre possibilmente in anticipo.

Art. 7 Il ritardo sarà consentito ai minorenni su presentazione, al docente in classe, di giustificazione firmata da un genitore; per i maggiorenni firmata dall'alunno.

Art. 8 Per le uscite anticipate i maggiorenni dovranno esibire richiesta scritta e presentarla alla Vicepresidenza, i minorenni potranno uscire solo se accompagnati da un genitore o chi ne fa le veci.

Art. 9 Il Dirigente Scolastico, sentito il Consiglio di classe può autorizzare per tutta la durata dell'anno scolastico, l'entrata in ritardo o l'uscita anticipata - per non più di 10 minuti - agli studenti che per frequentare l'Istituto sono obbligati a servirsi di mezzi di trasporto interurbani poco frequenti o limitati ad un sola corsa. La richiesta deve essere fatta ad inizio anno scolastico per iscritto, firmata da un genitore o dallo studente maggiorenne ed accompagnata da fotocopia degli orari dei mezzi di trasporto utilizzati



Capo 8

SCIOPERI

Art. 1 In caso di scioperi annunciati, il Capo di Istituto deve preavvisare le famiglie delle possibili irregolarità che potranno subire le lezioni nel giorno previsto per lo sciopero.

Art. 2 Qualora, in base all'attuale normativa Legge 146, il Capo di Istituto non sia in grado di dettagliare le modifiche di orario e gli alunni entrano a scuola, questi ultimi potranno uscire solamente all'ora prevista.

In caso di modifica dettagliata di orario di lezioni, la notifica sul diario consente una uscita diversa dal consueto.

Capo 9

DIVIETO DI FUMO

E' tassativamente vietato per Legge fumare.

I docenti, il personale non docente e gli studenti sono tenuti all'osservanza del divieto all'interno dell'edificio scolastico, compresi i servizi igienici e le scale di sicurezza, e a segnalare alla Presidenza eventuali trasgressori.

Capo 10

USO DEL TELEFONINO

Art. 1 E' tassativamente vietato l'uso del telefonino durante le ore di lezione.

In caso di furto o smarrimento, di questo e di qualsiasi altro oggetto, la scuola non risponde del danno.

Art. 2 I docenti sono autorizzati a requisire telefonini attivati durante le loro ore di lezioni e a comunicarlo alla Presidenza o alla Vicepresidenza che provvederà ad informare i genitori.

Gli apparecchi saranno restituiti alla fine delle lezioni giornaliere.

Capo 11

DANNI

Art. 1 In caso di danni, se individuati i responsabili, gli stessi saranno tenuti al risarcimento.

Art. 2 Qualora non venga individuato il responsabile, tutta la classe sarà tenuta al risarcimento del danno.

Art. 3 Nel caso il danno venga arrecato alle parti comuni, se non viene individuato il responsabile, tutti gli studenti saranno tenuti al risarcimento.

Capo 12

INFORTUNI E INCIDENTI

Art. 1 Nel caso in cui durante le attività didattiche fuori e dentro la scuola si dovessero verificare degli incidenti, gli insegnanti presteranno tutte le cure del caso; se l'infortunio è grave, la scuola provvederà a chiamare i mezzi di pronto intervento per consentire il trasporto dell'infortunato nel più vicino ospedale. L'insegnante provvederà ad avvertire la famiglia e a segnalare l'accaduto alla segreteria che a sua volta trasmetterà la pratica all'assicurazione.

Art. 2 Al fine di consentire alla scuola di adempiere agli obblighi relativi alla denuncia degli infortuni, le famiglie devono presentare la certificazione medica con relativa prognosi entro 24 ore dal momento in cui si è verificato l'incidente.

Art. 3 Nel caso la famiglia dovesse sostenere delle spese relative all'infortunio e/a cure mediche, deve conservare fatture e/o scontrini fiscali da consegnare in segreteria, per l'inoltro all'assicurazione che curerà l'eventuale risarcimento.

Art. 4 Gli infortuni avvenuti durante le lezioni pratiche, le esercitazioni di laboratorio, o in altre attività che si svolgono a scuola o fuori dalla scuola (se deliberate dagli Organi Collegiali), sono coperti da apposita polizza assicurativa.

DISCIPLINA - SANZIONI DISCIPLINARI

- 1) La disciplina è espressione di maturità e di comportamento civile ed è affidata prevalentemente al senso di autocontrollo degli alunni.
- 2) Al cambio dell'ora, in attesa dell'arrivo dei professori, gli alunni rimangono all'interno delle aule, senza provocare rumori e disordine.
- 3) Durante i trasferimenti in e dalla palestra, nei laboratori, nelle aule speciali, nelle sale delle riunioni, le classi, accompagnate dai professori cui sono affidate, non devono arrecare disturbo alle altre.
- 4) Durante le ore di lezione gli alunni non devono abbandonare l'aula se non eccezionalmente, uno alla volta e per il tempo strettamente necessario, in ogni caso con il consenso del professore.
- 5) Durante l'intervallo gli alunni devono comportarsi in modo da non recare danno a persone o cose. Immediatamente dopo il suono della campanella che segna il termine dell'intervallo, devono rientrare in classe.



6) Nessun alunno può rimanere all'interno della scuola in orario extrascolastico senza la presenza del Dirigente o di persona maggiorenne da lui delegata, che eserciti l'obbligo della vigilanza.

7) Gli alunni collaborano al mantenimento di un ambiente scolastico pulito ed accogliente; in particolare sono responsabili della cura dell'aula ricevuta in consegna ad inizio di anno scolastico, tramite i rappresentanti di classe e possono, eventualmente, provvedere a migliorarne le condizioni .

Art.1 Sanzioni

Le sanzioni che il regolamento prevede sono i seguenti:

- 1) Richiamo verbale;
- 2) Ammonizione scritta;
- 3) L'allontanamento temporaneo dall'aula;
- 4) L'allontanamento temporaneo dalla scuola.

Art.2 Richiamo verbale

Il richiamo verbale è irrogato:

- 1) per ripetuto mancato assolvimento degli impegni di studio;
- 2) per turbativa allo svolgimento delle lezioni;
- 3) frequenza non regolare e senza valide motivazioni, delle lezioni.

Competenza a infliggere il richiamo:

- il docente della disciplina, con annotazione sul registro personale;
- il coordinatore di classe, con segnalazione alla famiglia.

Art.3 Ammonizione scritta

La sanzione della ammonizione scritta è inflitta dal consiglio di classe nei seguenti casi:

- 1) recidiva dei comportamenti di cui all'art. precedente;
- 2) reiterata turbativa allo svolgimento delle lezioni.

La sanzione della ammonizione scritta è inflitta dal Dirigente Scolastico nei seguenti casi:

- 1) mancato rispetto delle disposizioni organizzative della scuola;
- 2) mancato rispetto delle indicazioni di sicurezza nei locali della scuola;
- 3) comportamenti non dolosi e senza colpa grave, che comportino danni alla scuola o al suo patrimonio (in tali casi, per il principio della riparazione del danno, è dovuto il risarcimento del danno provocato da comportamenti colposi o non rispettosi delle disposizioni organizzative e di sicurezza della scuola). Della irrogazione, della sanzione, della ammonizione scritta viene data comunicazione alle famiglie.

Art.4 Allontanamento temporaneo dalla lezione

Il provvedimento dell'allontanamento dalle lezioni è adottato dal docente in servizio

nella classe qualora il livello di turbativa impedisca lo svolgimento della lezione o per motivi precauzionali, e quando si tema il degenerare di situazioni a rischio tra studenti. Lo studente allontanato dovrà essere immediatamente sentito dall'ufficio di Presidenza che valuterà se lo studente debba essere riammesso in classe, e disporrà, qualora ne ricorrano gli estremi, gli atti per la irrogazione della sanzione disciplinare prevista

Art. 5 Allontanamento temporaneo dalla scuola

La sanzione dell'allontanamento temporaneo dalle lezioni è inflitta dal Consiglio di Classe, per un massimo di cinque giorni, e viene irrogata per comportamenti che offendano la morale, la dignità, le libertà individuali, la coscienza ed il credo di ogni appartenente alla comunità scolastica; per danneggiamento colposo dei beni e delle attrezzature scolastiche, per fatti gravi o recidivanti di turbativa scolastica. L'allontanamento dalle lezioni per periodi superiori, fino ai quindici giorni, è inflitto dal Consiglio di Classe e viene irrogato per recidiva a comportamenti precedenti, per comportamenti gravemente offensivi della comunità scolastica e dei suoi componenti o in recidiva dei precedenti, per minacce, oltraggio, furto, per danneggiamento doloso delle attrezzature scolastiche e delle attrezzature di sicurezza ed altri reati penalmente perseguibili. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto per reati gravi o se vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato e del persistere della situazione di pericolo. Nei casi previsti dai commi precedenti e dall'art. 3, qualora ricorrano circostanze attenuanti, avuto riguardo alla precedente condotta, e qualora in caso di danneggiamento l'allievo abbia immediatamente provveduto al risarcimento o al ripristino funzionale dei beni danneggiati può essere inflitta la sanzione di grado inferiore a quella rispettivamente stabilita. Delle sanzioni comportanti l'allontanamento dalla scuola va data comunicazione alla famiglia e al Provveditorato agli studi competente.

Art. 6

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Art. 7 Diritto dello studente ad esporre le proprie ragioni

Nessun provvedimento disciplinare può essere adottato nei confronti di uno studente, se prima non sia stato invitato ad esporre le proprie ragioni in forma verbale o mediante produzione di memoria scritta.

Art. 8 Diritto a ricorrere

Contro la sanzione disciplinare della ammonizione scritta è ammesso ricorso, da parte dello studente sanzionato, al Comitato di garanzia, entro quindici giorni dalla comunicazione della sua irrogazione.



Il Comitato di garanzia, composto da due studenti, due docenti, un rappresentante del personale non docente, designati dalle rispettive componenti, si riunisce entro cinque giorni dalla presentazione, per deliberare sul ricorso presentato.

Le delibere sono valide se partecipa alla riunione la maggioranza assoluta dei membri.

Il Comitato di garanzia decide, su richiesta di chi vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del regolamento disciplinare. Contro la sanzione disciplinare dell'allontanamento dalle lezioni è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla ricevuta della comunicazione, al Provveditore agli studi, che decide in via definitiva, sentita la sezione del Consiglio scolastico provinciale avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene l'alunno.

Art. 9 Attività a favore della comunità scolastica

In alternativa alla sanzione dell'ammonizione scritta è possibile concordare, in sostituzione della sanzione e prima della sua irrogazione, lo svolgimento di una attività a favore della comunità scolastica. Tale attività è proposta dallo stesso studente ed è concordata con il Preside ed un rappresentante degli studenti nel Comitato dei garanti.

Art.10 Ravvedimento operoso

L'allievo cui sia stata inflitta la sanzione dell'ammonizione scritta o della sanzione dell'allontanamento dalle lezioni di cui al comma 1 dell'art. 4, e che per almeno quattro mesi dalla sua irrogazione abbia tenuto un comportamento ravveduto ed operoso, può chiedere al Consiglio di classe l'annullamento dell'ammonizione scritta o, in caso di allontanamento dalle lezioni, l'annullamento degli effetti della sanzione stessa. Sulla richiesta delibera il Consiglio di classe in via definitiva.

Nei periodi di allontanamento dalle lezioni la scuola provvederà, d'accordo con lo studente e la famiglia, nei modi concordati, a tener un rapporto atto a preparare il rientro nella comunità scolastica.

Art.11

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esame sono inflitte dalla Commissione e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art.12

Delle sanzioni comportanti l'allontanamento dalle lezioni per più di tre giorni deve essere fatta menzione nella pagella scolastica.

Art.13

Delle sanzioni definitive e non seguite da ravvedimento operoso sarà tenuto conto nella valutazione relativa al raggiungimento degli obiettivi formativi. Rimangono fuori dalla regolamentazione disciplinare tutti gli atti aventi rilevanza penale, quale l'occupazione di edifici, l'interruzione o la turbativa di pubblico servizio (art. 633 C.P. e ex art. 340 C.P.), sui quali ha prevalenza l'azione penale.

ORGANI GARANTI DELL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il Consiglio di Istituto, la Giunta esecutiva, il Collegio dei Docenti, i Consigli di Classe, il Preside sono garanti della corretta applicazione del presente regolamento che deve costituire un punto di riferimento chiaro per tutte le componenti, per la salvaguardia dei diritti di ciascuno e per l'esatto adempimento dei doveri che a ciascuno competono.

In tal modo i rapporti tra le componenti saranno ispirati alla collaborazione e alla maturità democratica e civile.

Per la definizione delle sanzioni di cui all'art. 12 comma D e di sanzioni che prevedano un allontanamento dalla scuola dello studente e per i ricorsi contro queste ultime si fa riferimento al DPR 16.4.94 n. 297 art. 328.

Per il ricorso contro le sanzioni diverse da quelle fissate dal sopracitato DPR e per risolvere eventuali conflitti relativi all'applicazione dello Statuto degli studenti, è istituito un organismo di garanzia formato da un docente, uno studente ed un rappresentante del personale non docente, designati rispettivamente dal Consiglio di Istituto (docente e non docente) e dall'assemblea degli studenti (studente). Ogni anno vengono nominati due rappresentanti di ogni componente per permettere una surroga in caso di coinvolgimento diretto di qualcuno dei membri dell'organismo di garanzia.

L'organismo di garanzia valuta secondo i criteri di massima trasparenza ed equità, ascoltate le ragioni dello studente e consultato il Consiglio di classe.

DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO

- 1) Copia del presente regolamento deve essere consegnata ad ogni allievo della classe prima e ai ragazzi che si iscrivono la prima volta. Una copia sarà custodita in ogni registro di classe.
- 2) Ad ogni inizio d'anno scolastico, il contenuto del presente regolamento verrà illustrato agli studenti delle classi prime.
- 3) Ogni modifica che si vorrà apportare deve essere approvata dal Consiglio d'Istituto.
- 4) Copia del regolamento deve essere affisso alla Bachecca d'Istituto.